

PIANO DELLA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA

ELETTRICA IN PROVINCIA DI TRENTO

Redatto ad integrazione ed aggiornamento della deliberazione della Giunta provinciale n. 882 di data 11 aprile 2003, ai sensi degli articoli 1-ter e 2 del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, come modificato dal D. Leg.vo 11 novembre 1999, n. 463, ed in conformità alla disciplina dettata dall'art. 13 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3.

Settembre 2013

Sommario

1. LE PREVISIONI LEGISLATIVE	3
2. SINTESI DEL PERCORSO ATTUATIVO DEL D.P.R. N. 235/1977 IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA	7
2.1 Prima attuazione del d.P.R. 235/1977	7
2.2 Iter istruttorio della revisione del Piano.....	10
3. LA SITUAZIONE ATTUALE DELLA DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA IN PROVINCIA DI TRENTO	11
4. INDIVIDUAZIONE DEI BACINI TERRITORIALI D'UTENZA.....	14
4.1 Premesse.....	14
4.2 Studi propedeutici per la definizione degli ambiti territoriali – Studio Fellin	15
4.3 Studi propedeutici per la definizione degli ambiti territoriali – Rapporto sui servizi pubblici locali di interesse economico	16
4.4 Studi propedeutici per la definizione degli ambiti territoriali – Proposte GEAS, STET, AIR, AGS ed ACSM.....	16
4.5 Conclusioni ed indicazioni della presente revisione del Piano.....	18
4.6 Criteri e modalità di revisione del Piano provinciale della distribuzione di energia elettrica.....	20
5. RAZIONALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA.....	21
5.1 Premesse	21
5.2 Aggregazione di impianti su territorio comunale e/o su ambiti territoriali contigui	21
5.3 Accorpamento o aggregazione tra loro dei soggetti elettrici con trasferimento del servizio di gestione della distribuzione.....	23
5.4 Cessione o conferimento degli impianti e/o del servizio da parte di soggetti elettrici che rinuncino od ai quali venga revocata la concessione	24
6. SET DISTRIBUZIONE S.P.A. NELLA FASE “A REGIME”.....	26
7. LE CONCESSIONI PER L'ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA	30
7.1 Premesse.....	30
7.2 Individuazione degli standard del servizio da erogare e dei requisiti tecnici ed organizzativi dei gestori del servizio di distribuzione.	30
7.3 La procedura per il rilascio e la revoca della concessione per l'attività di distribuzione	33

1. LE PREVISIONI LEGISLATIVE

Il riconoscimento in capo alla Provincia di una funzione di programmazione e organizzazione del servizio di distribuzione dell'energia elettrica sul proprio territorio, è avvenuto con il d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, norma di attuazione dello statuto speciale di autonomia in materia di energia.

In queste disposizioni, in particolare, viene attribuito alla Provincia il compito di adottare il "Piano della distribuzione", strumento contenente le indicazioni a cui devono attenersi gli enti locali e i soggetti elettrici nell'esercizio del servizio, valutandone la rispondenza al criterio di economicità e razionale utilizzo dell'energia elettrica a disposizione del fabbisogno locale.

L'altro aspetto di grande rilievo introdotto dalle norme di attuazione è il riconoscimento agli enti locali della prerogativa di poter assumere il servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica acquisendo da ENEL gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ubicati sul territorio provinciale, attraverso una procedura di trasferimento a carattere amministrativo.

A seguito dell'approvazione della direttiva comunitaria recante norme per il mercato interno dell'energia elettrica (direttiva 96/92/CE), recepita dal Governo italiano con il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (il cosiddetto decreto Bersani), anche le norme di attuazione contenute nel d.P.R. n. 235/1977 sono state oggetto di una profonda revisione e integrazione.

Il decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, norma di attuazione dello Statuto di autonomia del Trentino Alto-Adige in materia di demanio idrico, opere idrauliche, concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica, ha infatti modificato e integrato in modo significativo le disposizioni del d.P.R. n. 235/77 anche in tema di distribuzione dell'energia elettrica.

Con le modifiche apportate agli articoli 2, 4, 5, 6 e 10 del d.P.R. n. 235/77 è stata innanzitutto confermata e precisata la prerogativa degli enti locali di poter subentrare ad ENEL nel servizio di distribuzione elettrica, acquisendone gli impianti attraverso un decreto del Presidente della Giunta provinciale ed una procedura di valutazione tecnica ed economica dei beni da trasferire che coinvolge il Commissario del Governo e l'Ufficio tecnico erariale. In secondo luogo è stato rafforzato il ruolo della Provincia, sia come ente di governo del settore sul proprio territorio, sia in funzione di rappresentanza degli interessi degli enti locali. A quest'ultima funzione si ascrive la possibilità di costituire un ente strumentale, anche nella forma di una società a prevalente capitale pubblico, con lo scopo di provvedere transitoriamente, per conto degli enti locali, al servizio della distribuzione nelle zone servite da ENEL.

Il rafforzamento del ruolo di governo della Provincia è invece legato all'introduzione del nuovo articolo 1-ter, con il quale lo Stato trasferisce alle Province autonome le funzioni in materia di concessione del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica.

Nel comma 2 del citato articolo 1-ter, viene richiamato lo strumento del Piano della distribuzione e definiti alcuni aspetti salienti della disciplina di cui il suddetto Piano dovrà tener conto ovvero:

- che le imprese alle quali sono trasferiti gli impianti di distribuzione dell'ENEL, nonché le imprese degli enti locali operanti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 463/99, ivi compresi i consorzi e le società cooperative di produzione e distribuzione, possono esercitare l'attività di distribuzione fino al 31 dicembre 2030, previa concessione rilasciata in conformità a quanto previsto dal Piano della distribuzione;
- che nel definire i vincoli per assicurare l'attuazione dei criteri di economicità e di più razionale utilizzazione dell'energia, il Piano della distribuzione deve tenere conto dei servizi già erogati dalle citate imprese degli enti locali;
- che fino al rilascio dei titoli di concessione, le predette imprese continuano comunque ad esercitare l'attività di distribuzione dell'energia elettrica.

Per dare attuazione alle previsioni del d.P.R. n. 235/1977 come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 463/1999, la Provincia è successivamente intervenuta in due diverse circostanze:

- approvando l'art. 18 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3 che autorizza la costituzione di una società per azioni finalizzata all'acquisizione degli impianti di distribuzione elettrica in provincia di Trento di proprietà di ENEL S.p.A.;
- approvando l'articolo 13 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3 che introduce una disciplina del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica con elementi di maggiore dettaglio rispetto a quanto previsto dalle norme di attuazione.

Ai fini del presente atto è necessario porre attenzione, in modo particolare, all'art. 13 della L.P. n. 3/2001.

Al comma 1 di questo articolo si stabilisce che l'approvazione del Piano della distribuzione è disposta dalla Giunta provinciale, sentita la rappresentanza unitaria dei comuni (RUC).

Al comma 2 viene definito che il Piano della distribuzione deve individuare:

- a) i bacini territoriali di utenza del servizio di distribuzione dell'energia elettrica secondo i criteri di economicità e razionale utilizzazione dell'energia a disposizione del fabbisogno locale;
- b) gli standard minimi qualitativi e quantitativi del servizio da erogare;

c) i requisiti tecnici e organizzativi dei gestori del servizio di distribuzione, nel rispetto di quanto disposto dal d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino – Alto Adige in materia di energia), come modificato dal decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, e dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica).

Nei successivi commi sono introdotte disposizioni particolari in tema di concessione del servizio di distribuzione dell'energia elettrica. In particolare, i commi 7, 8 e 8bis definiscono gli aspetti inerenti le eventuali cessazioni dell'attività dei distributori esistenti prima del 31 dicembre 2030.

Ulteriori e rilevanti disposizioni di carattere provinciale sono state approvate nell'articolo 16 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10, che ha introdotto l'articolo 13 bis nella L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

Si tratta di una norma definita dopo l'adozione da parte del Presidente della Provincia del decreto di trasferimento degli impianti da ENEL S.p.A. a SET Distribuzione S.p.A. (d.P.P. n. 134 di data 2 agosto 2003), contro il quale ENEL ha immediatamente promosso un'impugnativa al TRGA con rilievi di carattere costituzionale che rischiavano di pregiudicare l'esito positivo della vertenza.

Per dipanare il contenzioso aperto da ENEL nei confronti del suddetto decreto di trasferimento degli impianti di distribuzione sul territorio provinciale, la norma ha disposto che il passaggio unitario e contestuale dei beni ENEL può avvenire, in alternativa a quanto previsto dall'art. 4 del d.P.R. n. 235/1977, anche attraverso un accordo integralmente sostitutivo del decreto di trasferimento.

Nei commi 5 e 6 dell'art. 13 bis vengono poi definiti due ulteriori aspetti connessi alla procedura di acquisizione e gestione degli impianti ENEL:

- il riconoscimento in capo alla società di cui all'art. 18 della L.P. n. 3/2000 del titolo ad esercitare il servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica nel territorio di riferimento;
- la possibilità di trasferire a titolo gratuito, agli enti locali sul cui territorio la distribuzione elettrica è stata svolta da ENEL, tutte o parte delle azioni della società di cui all'art. 18 della L.P. n. 3/2000 di proprietà della Provincia.

Tenuto conto che il presente Piano rappresenta il presupposto per il rilascio delle concessioni, risulta anche necessario il richiamo alla L.P. 30 novembre 1992, n. 23 "Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo". Nell'art. 1, comma 2, della legge citata si stabilisce che le disposizioni della medesima legge provinciale si applicano anche agli enti locali e ai soggetti che gestiscono direttamente o in concessione servizi pubblici locali.

Con riferimento alla normativa nazionale, nel settore della distribuzione elettrica, ai sensi del decreto legislativo 23 agosto 2004 n. 239, a far data dal 1 luglio 2007 si è completato il percorso di liberalizzazione iniziato nel 1999 con il decreto Bersani. Attualmente, quindi, tutti i clienti possono scegliere il proprio fornitore di energia, il quale poi provvederà a remunerare il soggetto distributore con riferimento alle sole componenti della tariffa relative all'attività di distribuzione.

Il servizio pubblico della distribuzione di energia elettrica, il cui esercizio viene reso in regime di concessione provinciale, ai sensi delle disposizioni del presente Piano, è soggetto alla disciplina regolatoria posta in essere dall'AEEG, nelle materie di competenza. Il rispetto delle disposizioni emanate dall'Autorità, rappresenta un presupposto essenziale per il rilascio della concessione da parte della Provincia, che potrà acquisire ogni documentazione in merito. Alle delibere dell'Autorità relative alla qualità commerciale e tecnica del servizio il presente Piano della distribuzione rinvia esplicitamente, disponendo altresì una formula di aggiornamento automatico di eventuali nuove regole che venissero approvate successivamente alla data di approvazione del presente atto.

2. SINTESI DEL PERCORSO ATTUATIVO DEL D.P.R. N. 235/1977 IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

2.1 *Prima attuazione del d.P.R. 235/1977*

La prima fase di attuazione del d.P.R. n. 235/1977, prende le mosse proprio all'indomani dell'approvazione del decreto legislativo n. 463/1999, con l'affidamento al prof. Lorenzo Fellin, ordinario di impianti elettrici presso l'Università di Padova, di un incarico finalizzato alla predisposizione di uno studio preliminare multidisciplinare al Piano della distribuzione. Nell'arco di otto mesi, dalla data di approvazione della delibera della Giunta provinciale n. 8001 del 31.12.1999, modificata con la delibera n. 492 del 10 marzo 2000, l'*equipe* del prof. Fellin ha realizzato lo studio più ampio e completo mai realizzato sul sistema elettrico trentino. Già nel mese di ottobre 2000 viene pubblicata una sintesi divulgativa e si apre un confronto molto vivace tra la Provincia e i soggetti elettrici operanti sul territorio. Nei capitoli successivi del presente Piano, tale lavoro viene sinteticamente ripreso e illustrato.

A seguito dell'approvazione dell'art. 18 della L.P. n. 3/2000, il 12 ottobre 2001 Provincia, Consorzio dei comuni trentini e Rappresentanza unitaria dei comuni siglano un Protocollo d'intesa relativo al progetto di costituzione della società pubblica per l'avvio della fase transitoria di acquisizione degli impianti ENEL della distribuzione di energia elettrica sul territorio provinciale, all'interno del quale vengono inoltre stabilite le condizioni per attuare la successiva fase a regime del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 2722 del 19 ottobre 2001, vengono approvati gli schemi di atto costitutivo e di statuto del nuovo soggetto societario denominato "Società elettrica trentina per la Distribuzione S.p.A.". Nella prima ipotesi la compagine sociale era formata nel seguente modo: Provincia Autonoma di Trento, Consorzio dei comuni trentini Scarl, TRENTINO SERVIZI S.p.A., AGS S.p.A., STET S.p.A., AIR S.p.A., ACSM S.p.A., ASM Tione, Consorzi elettrici di Storo, Stenico e Pozza di Fassa/Poza, ed infine da un pool di banche in funzione di garanzia per il successivo subentro da parte dei comuni. Questo assetto è stato modificato con deliberazione della Giunta provinciale n. 3042 del 19 novembre 2001 che ha stabilito di attribuire all'Azienda speciale provinciale per l'energia (ASPE ora APE) il compito di gestire transitoriamente una partecipazione azionaria non inferiore al 30% da mettere a disposizione, successivamente, dei comuni, in attuazione di quanto convenuto al punto 2 del sopracitato protocollo d'intesa di data 12 ottobre 2001.

La costituzione formale della SET Distribuzione S.p.A. avviene davanti al notaio dr. Guido Falqui-Massidda il 13 dicembre 2001 (Repertorio n. 144495, raccolta 13882).

I contatti tra la Provincia ed ENEL per definire le modalità di attuare il trasferimento degli impianti della distribuzione ai sensi del d.P.R. n. 235/1977, sono stati avviati da tempo. Bisogna considerare che ENEL nel frattempo si è trasformata da ente pubblico a società quotata in borsa e le trattative presentano numerose difficoltà. In particolare ENEL ritiene che la norma di attuazione non sia più applicabile nel mutato contesto del mercato elettrico e ciò impedisce di trovare un punto di accordo con la Società provinciale e la Provincia che invece sostengono la necessità di ancorarsi alla norma di attuazione come modificata con il decreto legislativo n. 463/1999. Nella lunga e difficoltosa fase di transizione, uno dei tasselli fondamentali per consolidare l'operato della Provincia è stata l'approvazione del Piano della distribuzione, seppur in una versione a carattere transitorio, dove sulla base delle risultanze delle analisi tecnico-economiche viene indicato l'obiettivo di definire un unico ambito provinciale per la gestione del servizio di distribuzione dell'energia elettrica.

Al fine di approvare il Piano, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della L.P. n. 3/2001, viene richiesto il prescritto parere da parte della Rappresentanza unitaria dei comuni (RUC). Tale organismo, riunitosi in data 4 aprile 2003, esprime all'unanimità il proprio assenso sulla bozza di Piano inviata dall'assessore provinciale competente, evidenziando alcune osservazioni di carattere puntuale che vengono in buona parte recepite nel testo definitivo del Piano. Al fine di dare una maggiore evidenza alla condivisione del percorso, tra Provincia, RUC e Consorzio dei comuni trentini, in data 11 aprile 2003, viene siglato un ulteriore nuovo Protocollo d'intesa nel quale si concorda sull'indicazione di definire un ambito unico provinciale, con la riserva di valutare eventuali diverse articolazioni d'ambito in un secondo momento alla luce delle risultanze della gestione degli impianti acquisiti dall'ENEL e sulla base di opportuni studi economici.

Il Piano della distribuzione viene approvato a poche ore dalla sigla del sopracitato Protocollo d'intesa, con deliberazione della Giunta provinciale n. 882 dell'11 aprile 2003.

Definiti questi passi di carattere preliminare, la SET Distribuzione S.p.A. avvia la procedura di trasferimento degli impianti ENEL sul territorio provinciale depositando in data 9 maggio 2003 l'istanza volta ad ottenere, ai sensi degli articoli 4, 5, 10, 13 e 14 del d.P.R. n. 235/1977 e s.m. l'acquisizione di tutti i beni e rapporti giuridici utilizzati da ENEL per l'esercizio del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica in provincia di Trento.

In data 22 maggio 2003, con nota prot. n. 665/03Dip/MO-ts, il Dipartimento urbanistica e fonti energetiche della Provincia dà comunicazione di avvio dell'istruttoria nel procedimento per l'attuazione del d.P.R. n. 235/1977 e s.m. ad ENEL S.p.A. e ad altre società del gruppo opportunamente individuate, nonché alla SET Distribuzione S.p.A. e al Commissario del Governo.

Ritenuta idonea la domanda presentata da SET Distribuzione S.p.A. volta ad ottenere l'acquisizione degli impianti ENEL della distribuzione elettrica sul nostro territorio, il Presidente

della Provincia adotta il decreto n. 134 di data 2 agosto 2003 con il quale dispone il trasferimento dei suddetti beni, individuandone la relativa consistenza.

Nel frattempo ENEL S.p.A. promuove presso il TRGA di Trento, con ricorso n. 181/2003 RG (notificato in data 13 giugno 2003), un'impugnativa nei confronti del Piano della distribuzione approvato con delibera della Giunta provinciale n. 882 del 11 aprile 2003, dell'istanza della SET Distribuzione S.p.A. di data 9 maggio 2003, nonché dell'atto di avvio del procedimento da parte della Provincia di data 22 maggio 2003. Il 29 luglio 2003 ENEL deposita inoltre dei motivi aggiuntivi al citato ricorso n. 181 con censure nei confronti del Protocollo d'intesa di data 12 ottobre 2001 siglato tra Provincia e rappresentanze dei comuni trentini e avverso il parere della RUC in merito al Piano della distribuzione di data 4 aprile 2003. Da ultimo il 4 settembre 2003 viene depositato presso la cancelleria del TRGA un ulteriore ricorso con motivi aggiuntivi nei confronti del decreto del Presidente della Provincia n. 134 del 2 agosto 2003, chiedendone altresì la sospensione cautelare.

Il contenzioso con ENEL si chiude più di un anno dopo e a seguito dell'approvazione di una norma di legge (art. 16 della L.P. 15.12.2004, n. 10 che introduce l'art. 13 bis della L.P. 22.3.2001, n. 3) con la quale le parti sono state autorizzate a definire un "accordo integralmente sostitutivo" del decreto n. 134/2003 con cui la Provincia aveva disposto il trasferimento degli impianti ENEL alla SET Distribuzione S.p.A.. L'accordo sostitutivo, il cui schema viene approvato con delibera della Giunta provinciale n. 3053 di data 21 dicembre 2004, viene firmato dalle parti nello stesso giorno: il testo dell'accordo definisce tutti gli elementi di contenuto del contratto di cessione che dovrà essere stipulato tra ENEL e SET al fine di consentire il passaggio della gestione effettiva del servizio a far data dal 1 luglio 2005 e pone fine alla controversia insorta tra ENEL e la Provincia disponendo modalità e tempi per il ritiro del decreto del Presidente nonché dei ricorsi giurisdizionali presentati da ENEL.

Nel corso dei primi mesi del 2005 la Giunta provinciale interviene con l'art. 16, comma 1, della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1, per poter concorrere all'aumento di capitale sociale della SET Distribuzione S.p.A., necessario per garantire l'adempimento degli impegni assunti con ENEL. Oltre alla sottoscrizione di nuove azioni la Provincia acquisisce inoltre a titolo gratuito il diritto d'opzione di ASPE (ora APE) sulle azioni di nuova emissione e sottoscrive le azioni rimaste inoprate a seguito dell'aumento di capitale.

Dal 1° luglio 2005 il servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica nei territori serviti in precedenza da ENEL, viene assicurato dalla SET Distribuzione S.p.A..

2.2 Iter istruttorio della revisione del Piano

In ordine ai tempi per la revisione del Piano della distribuzione si deve tener conto che:

- nella stessa deliberazione n. 882 del 11 aprile 2003, si stabiliva di dover provvedere comunque alla revisione del Piano entro 36 mesi dalla sua approvazione;
- nel Protocollo d'intesa di data 12 ottobre 2001 si impegnava la Provincia a rivedere il Piano entro un anno dalla data di acquisizione degli impianti ENEL, ovvero ad un anno dal 1 luglio 2005.

Sulla base di queste indicazioni la Provincia avrebbe dovuto procedere con l'obiettivo di approvare eventuali modifiche e integrazioni del Piano della distribuzione transitorio nel corso del 2006.

A questo fine la Giunta provinciale ha aperto nel 2006 una lunga e complessa fase di confronto con i comuni ed i soggetti elettrici provinciali volta a definire un testo di revisione del Piano il più possibile condiviso a partire da una prima proposta basata, oltre che sugli elementi fin qui ricordati, anche sui risultati di un'analisi approfondita sui bilanci delle principali società di servizio pubblico operanti a livello provinciale svolta dal Progetto speciale per l'energia e i servizi pubblici locali, in collaborazione con il Servizio autonomie locali della Provincia, e coordinata dal prof. Alessandro Petretto dell'Università di Firenze, risultati che sono contenuti in un "Rapporto sui servizi pubblici locali di interesse economico" presentato nel corso del 2005.

Un "Tavolo tecnico-politico" composto da membri designati dal Consiglio delle Autonomie, da membri indicati dal Consorzio sistema servizi Trentino e da due rappresentanti di SET Distribuzione S.p.A. ha preventivamente consentito l'approfondimento sotto il profilo economico della ipotesi, alternativa a quella proposta nel primo documento di Giunta, di riorganizzare la distribuzione per ambiti di valle. Le aziende distributrici di piccole dimensioni hanno dimostrato di voler andare in questa direzione per realizzare degli studi di fattibilità da cui poter dimostrare la sostenibilità di una gestione frammentata in sette ambiti.

Le diverse ed articolate proposte pervenute alla Provincia da parte di diversi enti e soggetti elettrici, sono state valutate nel corso del 2006 e della prima parte del 2007 da uno specifico Comitato tecnico-scientifico per la revisione del Piano della distribuzione, creato con la funzione di supportare la Giunta e le strutture provinciali nell'esame degli studi di fattibilità. Il lavoro del Comitato è terminato nel giugno 2007 con la puntuale risposta a tutte le osservazioni e proposte pervenute, e la sostanziale conferma della originaria previsione dell'ambito unico provinciale come quello ottimale per lo svolgimento del servizio di distribuzione dell'energia elettrica.

3. LA SITUAZIONE ATTUALE DELLA DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA IN PROVINCIA DI TRENTO

Il dato rilevante della situazione attuale del servizio di distribuzione dell'energia elettrica in Trentino, anche rispetto alla situazione del precedente Piano di cui alla deliberazione n. 882/2003, è costituito dalla presenza, nel panorama dei soggetti elettrici distributori, di SET Distribuzione S.p.A. dopo il passaggio alla società in parola della rete, degli impianti e del relativo servizio di distribuzione da ENEL Distribuzione S.p.A., che quindi esce dal settore della distribuzione provinciale.

Si sono illustrate in precedenza le caratteristiche dell'operazione che ha incontrato il sostegno e il consenso delle amministrazioni municipali trentine, sia in forma diretta che in forma delegata attraverso i propri soggetti economici di riferimento già presenti nel settore. Ha preso forma così una società di servizio sovra comunale – a capitale prevalentemente pubblico - posseduta per il 15,7% dalla Provincia, per il 77,8% da Dolomiti Energia – società anch'essa a capitale prevalentemente pubblico -, a seguito della fusione con Trentino Servizi e del conferimento delle relative reti e per il restante 6,5% prevalentemente dai rimanenti soggetti distributori di riferimento degli enti locali trentini. Detta società ha la responsabilità diretta di gestione, sulla base dei dati al 1° gennaio 2012:

- del 76% del totale degli utenti del servizio di distribuzione dell'energia elettrica;
- del 78% delle reti di bassa e media tensione a servizio della distribuzione della Provincia.

Se quindi il controllo di un importante servizio di interesse pubblico è stato riportato sotto la diretta responsabilità degli enti locali del Trentino, l'operazione in sé non ha peraltro determinato cambiamenti sostanziali nell'assetto e nelle caratteristiche strutturali della distribuzione provinciale dell'energia elettrica. Sono, in proposito, ancora sostanzialmente attuali le descrizioni e le considerazioni presenti nel Piano del 2003, al capitolo 2, in ordine alle caratteristiche delle reti a diversa tensione ex ENEL, alle funzioni di esercizio e teleconduzione delle linee, ai punti di misura delle linee stesse con gli altri distributori, all'organizzazione territoriale del servizio di distribuzione, fatte salve le modifiche avvenute a partire dal 2003.

Il panorama in dettaglio dei soggetti distributori di energia elettrica in Trentino al 1° gennaio 2013 è quello riassunto dalla seguente TABELLA A che riporta la consistenza delle reti utilizzate, il numero degli utenti serviti, il coefficiente di densità dell'utenza sul territorio (n° utenti per km linea MT); i valori di consistenza reti, numero utenti e densità utenza sono relativi al 1° gennaio 2012.

TABELLA A

	Soggetto distributore	Rete BT km	Rete MT km	Rete AT km	Rete BT N° utenti	Rete MT N° utenti	Densità per utenza Ut.ti/kmMT
1	ACSM Primiero S.p.A. – Fiera di Primiero	310,462	158,532	9,978	14.126	26	89
2	AGS S.p.A. - Riva del Garda	200,600	95,400		15.147	17	159
3	AIR S.p.A. - Mezzolombardo	99,800	79,700		10.055	44	127
4	A.S.M. Tione	47,500	20,500		2.678	12	131
5	CEDIS - Cons. Elettrico di Storo	260,000	84,423		4.619	26	55
6	CEIS - Cons. Elettrico Ind. Stenico	189,500	68,190		6.519	9	96
7	CEP - Cons. Elettrico Pozza di Fassa	42,000	34,300		2.929	6	86
8	SET Distribuzione S.p.A.	5.895,39	3.087,09		299.095	940	97
9	STET S.p.A. Pergine Valsugana	236,980	131,770		16.891	31	128
10	Comune - Andalo	87,000	20,760		1.525	5	74
11	Comune - Caldes (*)	26,000	7,300		985	0	135
12	Comune - Castello-Molina di Fiemme	26,10	10,08		1.839	3	183
13	Comune - Cavalese	51,000	26,000		4.122	7	159
14	Comune - Cles	47,00	19,400		4.367	10	226
15	Comune - Isera	89,752	10,705		1.650	0	154
16	Comune - Malé	40,00	10,000		1.999	3	200
17	Comune - Molveno	23,700	6,590		1.012	2	154
18	Comune - Monclassico	20,00	2,620		819	0	313
19	Comune - Roncone (**)	22,520	17,660		1.327	2	75
20	Comune - Terzolas	12,000	0,650		484	0	745
	<i>Totali</i>	7.640,3	3.870,91	9,978	392.188	1.142	102

* Il Comune di Caldes risulta distributore di energia elettrica anche nel comune di Cavizzana, in quanto già consorziato a questo fine con detto Comune (Consorzio elettrico Rio Caldo)

** Il Comune di Roncone risulta distributore di energia elettrica anche nel comune di Lardaro, in quanto già consorziato a questo fine con detto Comune


La dimensione territoriale del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica è anche rappresentata nella cartografia allegata, in cui sono evidenziate le attuali aree servite dai diversi soggetti elettrici.

“Cartografia soggetti elettrici”

DISTRIBUZIONE DELL' ENERGIA ELETTRICA IN PROVINCIA DI TRENTO

Individuazione delle aree territoriali servite da SET Distribuzione s.p.a., da altri distributori o da più distributori

TABELLA B



Va segnalato che dopo la cessione a TERNA S.p.A. delle linee di alta tensione di SET Distribuzione S.p.A. – avvenuta nel 2010 - oggi, con l’eccezione di una linea di ACSM Primiero S.p.A., tutta la rete in alta tensione del Trentino non fa parte della distribuzione locale.

Ai fini dell’applicazione della procedura per il rilascio della concessione per l’attività di distribuzione, così come descritta in un apposito capitolo del presente Piano, i soggetti elettrici distributori titolati a richiedere la concessione sono quelli previsti dal comma 1- ter del d.P.R. n. 235/1977, tenuto conto delle variazioni nel frattempo intervenute.

4. INDIVIDUAZIONE DEI BACINI TERRITORIALI D'UTENZA

4.1 Premesse

Ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera a), della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, il Piano della distribuzione di energia elettrica "*individua i bacini territoriali di utenza secondo criteri di economicità e razionale utilizzazione dell'energia a disposizione del fabbisogno locale*".

Il Piano provinciale della distribuzione dell'energia elettrica, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 882 dell'11 aprile 2003, aveva disposto che:

- a) *in prima applicazione del d.P.R. n. 235/77 e successive modificazioni ed integrazioni, il bacino territoriale d'utenza del servizio di distribuzione dell'energia elettrica per la provincia di Trento è individuato dal presente Piano, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), della L.P. n. 3/2001, in un ambito unico per l'intero territorio provinciale;*
- b) *ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 2, del d.P.R. n. 235/77 come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 463/99, le imprese degli enti locali operanti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 463/99, nonché i consorzi e le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano ad esercitare l'attività di distribuzione, nelle aree servite, previa concessione da rilasciare in conformità al presente Piano. Fino al rilascio della concessione le predette imprese continuano comunque ad esercitare la propria attività di servizio;*
- c) *le disposizioni del presente Piano sono soggette a revisione, entro il termine di trentasei mesi, previo parere obbligatorio della Rappresentanza Unitaria dei Comuni, anche in relazione a quanto previsto dagli articoli 4, 5, 6 e 13 del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, come successivamente modificato e integrato, al fine di verificare la possibilità di individuare, dopo la prima fase di organizzazione del servizio, una diversa articolazione della stessa sul territorio provinciale con la eventuale definizione di più ambiti territoriali almeno per l'esercizio di alcune delle attività che compongono il servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica, nonché di considerare le eventuali istanze degli enti locali di integrare il servizio di distribuzione sull'intero territorio di competenza secondo la disciplina di cui all'articolo 13, comma 6, lettera b), della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3."*

Nella presente revisione del Piano provinciale approvato nel 2003 si valuta, ora, se le motivazioni allora addotte, che hanno portato ad individuare un ambito unico per l'intero territorio provinciale, siano o meno da considerare valide anche oggi, sia alla luce delle indicazioni scaturite dai primi anni di operatività di SET Distribuzione S.p.A., sia con riferimento alle richieste,

documentate e supportate da studi, formulate da alcuni soggetti elettrici locali, di individuazione di più ambiti territoriali nei quali esercire il servizio pubblico della distribuzione di energia elettrica.

Al fine di snellire il Piano, si ritiene opportuno non riportare in esso il dettaglio delle considerazioni e degli approfondimenti svolti in ciascuna fase, ma se ne riportano in sintesi i risultati. Si tenga conto in proposito che la documentazione completa è comunque acquisita agli atti delle strutture provinciali che nel tempo si sono occupate di energia e del Piano in particolare, e che il prolungato dibattito sulla materia ha favorito una diffusa conoscenza, tra gli operatori di settore, di questi argomenti.

4.2 Studi propedeutici per la definizione degli ambiti territoriali – Studio Fellin

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 8001 del 31 dicembre 1999, modificata con deliberazione n. 492 del 10 marzo 2000, era stato affidato un incarico di consulenza al prof. Lorenzo Fellin, docente ordinario di impianti elettrici presso l'Università di Padova, al fine di predisporre uno studio propedeutico alla redazione del Piano provinciale della distribuzione di energia elettrica, studio che è stato completato nell'agosto 2000.

Uno degli aspetti investigati nello studio riguardava l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali.

Sotto il profilo metodologico il prof. Fellin ha ritenuto opportuno individuare alcuni modelli astratti di riferimento, dai quali far emergere le linee di tendenza sulle quali ha fatto convergere, adottando opportune scansioni temporali, le ipotesi risolutive concrete calate nella realtà trentina.

I modelli studiati erano tre, uno studio econometrico basato su variabili di “densità di rete”, uno studio econometrico basato sulla “densità residenziale” ed uno studio tecnico – organizzativo basato su requisiti tecnici e funzionali (modello funzionale); dall'analisi di tutti e tre i modelli, nel momento di sintesi finale contenente le proposte applicabili al sistema trentino, emergeva l'esigenza di perseguire un ambito unico provinciale (e se possibile di dimensioni ancora maggiori), con connotazioni via via meno economiche a seconda del grado di severità con cui si intendesse realizzarlo.

Al termine di una accurata valutazione dei diversi aspetti delle possibili soluzioni, lo studio Fellin suggeriva di individuare come situazione di regime l'ambito unico, consentendo e favorendo tutte le iniziative che andassero in quella direzione e ostacolando le altre, ma senza toccare i diritti acquisiti e i diritti dei destinatari finali della rete (gli enti locali), nel rispetto delle regole europee sulla concorrenza.

4.3 Studi propedeutici per la definizione degli ambiti territoriali – Rapporto sui servizi pubblici locali di interesse economico

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 2314 del 10 ottobre 2004, è stato nominato un apposito gruppo di lavoro, coordinato dal Dipartimento Affari istituzionali, che si è avvalso, tra gli altri, del contributo del prof. Alessandro Petretto, docente presso l'Università di Firenze e componente del Comitato provinciale per la Finanza Locale.

Il lavoro si è concluso con la redazione di un rapporto sui servizi pubblici locali di interesse economico le cui analisi e valutazioni sono state utilizzate per affrontare il problema della riorganizzazione dei principali servizi economici in provincia di Trento, a partire dalla revisione del Piano della distribuzione dell'energia elettrica.

In estrema sintesi si ricorda che il rapporto, per la distribuzione dell'energia elettrica, evidenzia la presenza di diversi indizi che dimostrano probabili benefici di scala in favore di soggetti distributori più grandi: secondo lo studio la dimensione delle aziende trentine è infatti molto inferiore alla misura ritenuta ottimale dalle osservazioni effettuate a livello nazionale ed europeo.

4.4 Studi propedeutici per la definizione degli ambiti territoriali – Proposte GEAS, STET, AIR, AGS ed ACSM

Come già anticipato nel 2° capitolo della presente revisione del Piano, nel febbraio 2006 la Giunta provinciale approvava una proposta di revisione del Piano provinciale per la distribuzione di energia elettrica che ribadiva, per quanto riguarda la definizione degli ambiti territoriali, quanto già stabilito nel Piano approvato con delibera n. 882 dell'11 aprile 2003 e, cioè, che l'ambito ottimale rimaneva l'intero territorio provinciale al quale si doveva, comunque, giungere per gradi mano a mano che i soggetti elettrici operanti al di fuori di SET Distribuzione S.p.A. avessero conferito in quest'ultima il loro ramo d'azienda o, almeno, l'espletamento del servizio.

La proposta di revisione del Piano stabiliva altresì che, proprio per facilitare il raggiungimento dell'ambito unico provinciale, non si riteneva fattibile la suddivisione della SET Distribuzione S.p.A. in alcune società d'ambito, evidentemente di dimensioni minori rispetto all'ambito provinciale, che avrebbero potuto coagularsi attorno ad un limitato numero di soggetti elettrici già operanti su parti del territorio provinciale.

La scelta del "Tavolo tecnico-politico" composto da Consiglio delle Autonomie, Consorzio sistema servizi Trentino e SET di consentire l'approfondimento sotto il profilo economico della ipotesi alternativa di riorganizzare la distribuzione per ambiti di valle ha portato alla valutazione di

cinque studi volti a dimostrare la fattibilità tecnico-economica della suddivisione degli impianti di SET in ambiti, cosiddetti “di valle”, nei quali i soggetti elettrici locali si proponevano di esercire il servizio pubblico della distribuzione di energia elettrica, nel rispetto dei vincoli per i distributori fissati dall’AEEG e dell’equilibrio economico complessivo dell’azienda d’ambito.

I soggetti elettrici coinvolti sono stati la GEAS S.p.A. di Tione, la STET S.p.A. di Pergine, la AIR S.p.A. di Mezzolombardo, la AGS S.p.A. di Riva e l’ACSM S.p.A. del Primiero e gli ambiti territoriali entro i quali questi soggetti hanno espletato i loro studi sono stati, rispettivamente, le Valli Giudicarie e Rendena, l’alta e bassa Valsugana ed il Tesino, le Valli di Non, di Sole e la Piana Rotaliana, il basso Sarca e Ledro ed il Primiero/Vanoi.

L’analisi dei vari studi e delle successive integrazioni, effettuata dal Comitato, ha comportato un dettagliato lavoro di valutazione ed elaborazione dei dati, con particolare riferimento alle stime prodotte sui costi e sui ricavi.

E’ risultato evidente che il criterio adottato, sia negli studi come pure dal Comitato, presenta inevitabili margini di incertezza dovuti essenzialmente al fatto che si è trattato di elaborazioni inerenti ad un business-plan. Esso si è focalizzato sulla possibilità di sopravvivenza di una nuova azienda al di fuori però di un contesto più ampio dal quale comunque non è possibile prescindere. Infatti, non si è valutata un’azienda autoconsistente, come potrebbe essere una qualsivoglia realtà industriale, in quanto ogni modifica di assetto del *puzzle* elettrico trentino, all’interno del quale gli studi si vanno ad inserire, si ripercuote in realtà su un sistema più vasto ed è molto difficile prevedere con esattezza quali possano essere i contraccolpi sull’intero sistema elettrico provinciale di uno “scorporo” di una parte di esso, anche limitandosi ad un livello di pura simulazione.

Il Comitato ha comunque utilizzato un metodo di analisi cautelativo, limitandosi ad una valutazione tecnico-economica degli studi e tenendo conto solo in minima parte degli effetti che gli scenari previsti negli stessi causerebbero sugli equilibri dell’intero sistema, con riferimento sia alla qualità del servizio che alle condizioni di fornitura per gli utenti. Per questa ragione, l’ipotesi dei soggetti elettrici coinvolti di costituire ambiti autonomi per la gestione del servizio pubblico della distribuzione elettrica suscita perplessità indipendentemente dal fatto che, secondo il Comitato, essi non sono sostenibili di per sé sia dal punto di vista finanziario che economico.

In questo senso, sotto il profilo squisitamente tecnico, vengono quindi confermate le conclusioni sintetizzate nel precedente paragrafo 4.2 dello studio predisposto dal prof. Fellin, che mostrava la non convenienza di qualsiasi articolazione in ambiti concessori diversa dall’ambito unico provinciale.

4.5 Conclusioni ed indicazioni della presente revisione del Piano

Gli studi di settore citati nel presente capitolo individuano riscontri tecnici, economici e regolatori, evidenziati anche tramite precisi parametri numerici, che portano alla conclusione che non solo non risulta economicamente conveniente suddividere l'attuale bacino territoriale nel quale opera SET Distribuzione S.p.A. in più ambiti ma, anzi, risulta oltremodo opportuno che gli attuali soggetti elettrici convergano, mediante progressive aggregazioni, verso l'unitarietà della proprietà delle reti e della gestione del servizio di distribuzione dell'energia elettrica in Trentino.

Ancorché auspicabile, l'aggregazione dei soggetti elettrici potrà avvenire solo in presenza di una manifesta volontà degli stessi, atteso che, ai sensi della lettera a), del comma 3 dell'art. 13 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3, "la Provincia rilascia la concessione per l'esercizio del servizio di distribuzione dell'energia elettrica fino al 31 dicembre 2030" ai soggetti elettrici esistenti che, alla data del 25 dicembre 1999, esercitavano l'attività di distribuzione dell'energia elettrica, purché rispettino standard qualitativi, quantitativi e possiedano requisiti tecnici ed organizzativi come prescritti nel presente Piano.

La necessità di mantenere "unita" la SET Distribuzione S.p.A., oltre che dalle argomentazioni contenute negli studi esaminati nel presente paragrafo, discende anche dall'esperienza acquisita "sul campo" in più di sette anni di gestione della rete, da quando, cioè, SET Distribuzione S.p.A. è subentrata ad ENEL Distribuzione S.p.A. nella proprietà e gestione degli impianti di distribuzione di energia elettrica in Trentino.

La necessità di onorare, rifondendolo, il debito contratto per l'acquisto delle reti, il riavvio degli investimenti sugli impianti, un po' "dimenticati" negli ultimi anni di gestione ENEL, i notevoli investimenti richiesti dall'adeguamento delle reti alle nuove condizioni legate – ad esempio – allo sviluppo della generazione distribuita, i sempre maggiori e complessi adempimenti "burocratici" imposti ai distributori dall'AEEG, i bilanci consuntivi di SET che, pur dimostrando conti assolutamente in equilibrio, hanno portato ad individuare utili di bilancio, peraltro contenuti, realizzati anche grazie alla centralizzazione delle varie attività: tutti gli elementi sopra esposti non fanno altro che confermare la scelta di mantenere unito l'ambito territoriale su cui opera SET Distribuzione S.p.A..

Pertanto, conformemente a quanto stabilito nel Piano della distribuzione di energia elettrica in provincia di Trento, approvato con delibera della Giunta provinciale n. 882 dell'11 aprile 2003, il presente Piano ribadisce, per quanto riguarda l'individuazione dei bacini territoriali d'utenza, quanto ivi previsto e stabilisce che:

- a) il bacino territoriale di utenza del servizio di distribuzione dell'energia elettrica per la provincia di Trento è individuato dal presente Piano, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera a) della L.P. 22 marzo 2001, n. 3, in un ambito unico per l'intero territorio provinciale;
- b) ai sensi del comma 2 dell'art. 1-ter del d.P.R. n. 235/1977, come modificato dal Decreto Leg.vo n. 463/1999, le imprese degli enti locali operanti alla data di entrata in vigore del D. Leg.vo 463/1999 (25 dicembre 1999), nonché i consorzi e le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'art. 4, n. 8, della Legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e s.m. (con le variazioni rappresentate nella TABELLA A descritta al precedente capitolo 3), continuano ad esercitare l'attività di distribuzione nelle aree servite fino al 31 dicembre 2030, previa concessione da rilasciare in conformità al presente Piano. Nelle imprese degli enti locali s'intende compresa, ai sensi del comma 4 dell'art. 13 della citata L.P. 3/2001, anche SET Distribuzione S.p.A. subentrata ad ENEL S.p.A. a partire dal 1° luglio 2005. Fino al rilascio, o al diniego, della concessione le predette imprese continuano comunque ad esercitare la propria attività di servizio;
- c) vengono disciplinate le possibilità (e le relative modalità) di modificare le dimensioni territoriali delle aree servite dai soggetti di cui alla precedente lettera b) al fine di razionalizzare il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, sia con riguardo al trasferimento di porzioni di reti di SET ai soggetti elettrici che lo richiedano, sia per quanto riguarda l'operazione inversa;
- d) rimangono altresì possibili, nell'ottica della razionalizzazione del sistema della distribuzione ed in vista del perseguimento dell'ambito unico provinciale, operazioni di accorpamento o aggregazione tra loro dei soggetti elettrici di cui al precedente capitolo 3 le quali determinino il trasferimento del servizio di gestione della distribuzione da uno ad un altro degli stessi soggetti, tramite accordi tra le parti.

Ogni forma di coordinamento e collaborazione tra i distributori, volta alla razionalizzazione ed al miglioramento della qualità e dell'efficienza del servizio di distribuzione elettrica, è naturalmente auspicata e supportata dalla Provincia mediante l'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia (APRIE), la quale potrà avvalersi della collaborazione del Consorzio dei Comuni Trentini.

Le predette indicazioni del presente Piano dovranno naturalmente trovare applicazione nel rispetto dell'evoluzione normativa, soprattutto in materia di servizi pubblici e di *unbundling* in particolare.

4.6 Criteri e modalità di revisione del Piano provinciale della distribuzione di energia elettrica

Tenuto conto che la disciplina normativa in ordine alla formazione e ai contenuti del piano della distribuzione non definisce la validità temporale e le circostanze che giustificano la modifica/revisione delle determinazioni assunte, si rende necessario prevedere:

- in via ordinaria, che la Giunta provinciale debba provvedere ogni tre anni ad una verifica con i soggetti titolari della concessione a distribuire e con il Consiglio delle autonomie per valutare lo stato del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica erogato a livello provinciale e per esaminare le eventuali problematiche emerse nella gestione operativa; in conseguenza di tali verifiche d'ufficio la Giunta potrà decidere se procedere alla modifica delle determinazioni assunte, d'intesa con il Consiglio delle autonomie;
- in via straordinaria, che la Giunta provinciale possa in ogni momento disporre motivatamente la revisione del piano della distribuzione vigente, d'intesa col Consiglio delle autonomie, in relazione al verificarsi di circostanze particolari e rilevanti quali, ad esempio, l'attuazione della riforma istituzionale in materia di servizi pubblici e l'emergere di nuovi modelli organizzativi condivisi e ritenuti efficaci oppure di un mutamento degli indirizzi europei e internazionali in materia di servizi energetici e della disciplina regolatoria dettata dall'AEEG.

5. RAZIONALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

5.1 Premesse

L'art. 9 del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79 ("Decreto Bersani") prevede che, al fine di razionalizzare la distribuzione dell'energia elettrica, è rilasciata una sola concessione per ambito comunale e, in presenza di società degli enti locali aventi non meno di 100.000 clienti finali, anche per ambiti territoriali contigui.

La Provincia, tramite il comma 6 dell'art. 13 della Legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, ha stabilito che al fine di assicurare la continuità, la qualità e l'efficienza dei complessivi servizi di distribuzione dell'energia elettrica nell'intero territorio provinciale, il Piano della distribuzione può prevedere che parte degli impianti acquisiti dall'ENEL S.p.A. sia trasferita ai soggetti elettrici, con modalità stabilite dal 4° comma dell'art. 13 del d.P.R. 235/1977 (tramite intesa), per assicurare la copertura del servizio di distribuzione sull'intero territorio comunale o il raggiungimento dello standard qualitativo minimo del servizio da erogare in attuazione dei principi di cui all'art. 9 del D. Leg.vo 79/1999 ("Decreto Bersani").

Nelle more dell'approvazione del presente Piano ed anche di quello precedentemente adottato con delibera della Giunta provinciale n. 882 dell'11 aprile 2003, alcuni soggetti elettrici hanno chiesto alla Provincia di attivare le procedure di aggregazione degli impianti ricadenti su un territorio comunale, descritte nei commi 3, 4 e 5 dell'art. 9 del sopracitato "Decreto Bersani".

Nel presente capitolo si stabiliscono, quindi, le regole e le modalità attraverso le quali sono possibili aggregazioni di impianti su un territorio comunale e/o su ambiti territoriali contigui e l'accorpamento o aggregazione tra loro dei soggetti elettrici con trasferimento del servizio di gestione della distribuzione; verrà inoltre descritto e disciplinato il trasferimento del servizio di distribuzione da parte di soggetti elettrici che rinuncino all'espletamento del servizio o venga loro revocata la concessione.

5.2 *Aggregazione di impianti su territorio comunale e/o su ambiti territoriali contigui*

La fattispecie qui analizzata prende in considerazione il caso di un soggetto elettrico che serve solo una parte dei clienti finali presenti in uno o più comuni e che desidera acquisire da SET gli impianti necessari a servire la totalità dei clienti finali sul (o sui) medesimo(i) comune(i).

Il soggetto elettrico che alimenta almeno il 20% dei clienti finali presenti sul (o sui) territorio comunale in cui esso opera, può chiedere alla Provincia, per il tramite dell'Agenzia

provinciale per le risorse idriche e l'energia, di acquisire gli impianti di SET presenti nello stesso territorio comunale (o negli stessi territori comunali se il soggetto elettrico opera su più comuni) producendo apposita domanda nella quale deve essere dimostrato che l'acquisizione degli impianti di SET è necessaria per la razionalizzazione della distribuzione dell'energia elettrica sul (o sui) territorio comunale.

Qualora la richiesta di acquisizione degli impianti di SET fosse avanzata da un soggetto elettrico che, nel territorio comunale nel quale vuole acquisire detti impianti, serve meno del 20% delle utenze ovvero anche nessuna utenza (purché, in questo secondo caso, il territorio comunale risulti territorialmente contiguo a quello in cui già opera, anche con meno del 20% delle utenze, il soggetto elettrico in questione), la Provincia (per il tramite dell'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia), oltre alla verifica degli obblighi ed adempimenti come sopra descritti, deve valutare se la richiesta persegue sempre l'obiettivo della "razionalizzazione" del servizio, senza peraltro andare in contrasto con le indicazioni espresse dal presente Piano nel capitolo relativo all'individuazione dei bacini territoriali d'utenza.

Qualora il soggetto elettrico richiedente l'acquisizione di impianti SET fosse una società cooperativa di produzione e di distribuzione di cui all'art. 4, numero 8), della Legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e s.m., oltre alle regole, obblighi ed adempimenti sopra descritti, esso deve allegare alla domanda da presentare alla Provincia anche l'impegno, deliberato dall'assemblea dei soci della cooperativa, di consentire e favorire l'ingresso nella cooperativa medesima, in qualità di nuovi soci, ai clienti finali allacciati agli impianti di cui si chiede l'acquisizione.

Nella domanda il soggetto elettrico si impegna a garantire ai clienti finali allacciati agli impianti di cui chiede l'acquisizione, pena revoca della concessione da parte della Provincia in caso di gravi inadempienze, la stessa (o migliore) qualità del servizio garantita dallo stesso soggetto, da misurarsi tramite gli indicatori periodicamente rilevati dall'AEEG, presentando un piano di investimenti in linea col predetto obiettivo. Sempre nella domanda, il soggetto elettrico dichiara di impegnarsi a collegare alla propria rete gli impianti (cabine, utenti, reti MT/BT) oggetto di acquisizione, e si impegna, altresì, ad accollarsi gli oneri di separazione al riguardo. Con SET deve permanere, di norma, un unico punto di connessione principale oltre ad un punto di connessione di emergenza e/o di riequilibrio dei carichi, salvo diverse esigenze della rete e salvo diversi accordi tra i distributori interessati.

Per quanto riguarda la valorizzazione degli impianti oggetto dell'acquisizione, il soggetto elettrico allega alla domanda da produrre alla Provincia la dichiarazione congiunta, con SET, dell'esistenza di un accordo economico riguardo al trasferimento a titolo oneroso degli impianti sottoscritto da SET e dal soggetto elettrico compratore. Detto accordo economico è richiesto al

comma 5 dell'art. 13 della L.P. 3/2001 il quale stabilisce che il trasferimento degli impianti avvenga tramite un'intesa. In caso di mancato accordo, con la medesima domanda, il soggetto elettrico chiede che la determinazione del valore avvenga attraverso tre qualificate persone terze di cui due indicate rispettivamente da SET e dal soggetto elettrico che ne sopportano i relativi oneri, e la terza, i cui oneri sono a carico della parte che chiede l'acquisizione, d'intesa tra le parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del tribunale di Trento: dette persone operano secondo sperimentate metodologie finanziarie che tengono conto dei valori di mercato. Salvo diverso accordo economico fra le parti l'acquisizione avviene sulla base delle suddette determinazioni.

Alla domanda da presentare alla Provincia il soggetto elettrico allega copia della deliberazione con la quale il Comune esprime il benestare al trasferimento degli impianti siti sul proprio territorio da SET al soggetto locale che li richiede.

A seguito della verifica della presenza o meno dei necessari requisiti indicati nel presente paragrafo, APRIE disporrà l'accoglimento o il rigetto della domanda di acquisizione, eventualmente aggiornando di conseguenza le concessioni dei distributori coinvolti.

5.3 Accorpamento o aggregazione tra loro dei soggetti elettrici con trasferimento del servizio di gestione della distribuzione

Riguardo alla possibilità di pervenire ad accordi che prevedano accorpamento o aggregazione a soggetti elettrici di cui al precedente capitolo 3 ai sensi della lettera d) del paragrafo 4.5), con trasferimento del servizio di gestione della distribuzione, si precisa quanto segue.

E' possibile che detto trasferimento avvenga sia con riferimento all'intero ramo d'azienda sia limitatamente al solo espletamento del servizio rimanendo, in questo caso, gli impianti ancora in proprietà del soggetto cedente. In questo secondo caso deve essere posta particolare attenzione ai contenuti del contratto fra cedente e cessionario affinché risulti chiara ed inequivocabile la determinazione del canone annuo per l'affitto degli impianti, l'individuazione del soggetto cui spetti la manutenzione (ordinaria e straordinaria), lo sviluppo delle reti di distribuzione e dei relativi dispositivi di interconnessione, l'individuazione del soggetto a cui, al termine della concessione, rimangono in carico gli impianti, ecc., fermo restando l'impegno del cessionario al rispetto dei contenuti del presente Piano, oltre che delle delibere dell'AEEG. Particolare attenzione, oltre alle ovvie garanzie sindacali e quelle discendenti dal codice civile, andrà posta nell'eventuale trasferimento di personale dal cedente al cessionario affinché vengano mantenute e valorizzate le competenze professionali. Si ricorda al riguardo il comma 8 bis dell'articolo 13 della L.P. n. 3/2001 - introdotto dalla recente legge provinciale sull'energia - il quale, pur facendo salvo quanto previsto

dall'articolo 6 del d.P.R. n. 235/1977, nei casi di cessazione dell'attività da parte dei distributori, dispone che i beni adibiti all'esercizio del servizio pubblico di distribuzione continuino ad essere destinati a tali fini e siano utilizzati dal nuovo gestore, a fronte della corresponsione di un canone determinato dal provvedimento di subentro. Ai sensi dello stesso comma, restano salve le facoltà del cessato di negoziare con il subentrante alternative forme di cessione o di messa in disponibilità dei beni, con i connessi corrispettivi; di tali eventuali accordi si darà atto nel provvedimento di subentro. Il comma 8 bis fa salvi - da ultimo - gli accordi già stipulati prima della sua entrata in vigore.

Si precisa infine che nel caso in cui il proprietario degli impianti abbia affidato la gestione del servizio di distribuzione ad uno dei soggetti di cui al capitolo 3 e qualora, in data successiva all'affidamento del servizio e nel corso della validità dell'affidamento stesso, il proprietario stesso proceda, per qualsiasi motivo, alla cessione degli stessi, tale cessione non potrà che avvenire a favore del soggetto concessionario che esercita il servizio di distribuzione nel territorio servito dagli impianti medesimi, al fine di ripristinare l'unitarietà fra soggetto gestore e soggetto proprietario degli impianti. Al termine della validità del predetto affidamento si potrà comunque procedere ai sensi del paragrafo 5.4 del presente Piano.

Per quanto concerne i casi trattati in questo paragrafo, APRIE verificherà che le operazioni di accorpamento o aggregazione, delle quali avrà ricevuta preventiva comunicazione da parte dei distributori interessati, avvengano nel rispetto delle previsioni del presente Piano e, in tal caso, ne prenderà atto, eventualmente aggiornando di conseguenza le concessioni dei distributori coinvolti.

5.4 Cessione o conferimento degli impianti e/o del servizio da parte di soggetti elettrici che rinuncino od ai quali venga revocata la concessione

Il presente punto individua e disciplina le modalità con le quali un soggetto elettrico, che non intenda più continuare la propria attività, sia per una decisione degli azionisti/proprietari, sia per la revoca della concessione da parte della Provincia, cede il servizio di gestione della rete di distribuzione.

Fatto salvo quanto previsto nei paragrafi precedenti, si chiarisce che il soggetto cessionario di riferimento obbligato non può che essere SET Distribuzione S.p.A.. Ciò discende da quanto stabilito al comma 8 dell'art. 13 della L.P. 3/2001 per il quale, qualora prima del 31 dicembre 2030 un soggetto elettrico cessi l'attività per qualsiasi motivo o la sua concessione sia revocata, il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, già svolto dal medesimo soggetto, è assunto dal concessionario del bacino territoriale di riferimento: avendo il presente Piano stabilito che l'ambito

di riferimento debba rimanere unico per l'intero territorio provinciale, ne discende che il cessionario del ramo d'azienda o del servizio non può che essere SET Distribuzione S.p.A..

In caso di cessione per la quale non si trovi accordo economico tra cedente e cessionario si farà riferimento ai contenuti dell'art. 6 del d.P.R. 235/1977, il quale stabilisce che la cessione debba avvenire con un decreto del Presidente della Provincia, che la valorizzazione debba essere definita dal Commissario del Governo, sentita la Provincia, secondo i criteri di cui all'art. 5, 1° comma, lettera b) del medesimo d.P.R. 235/1977 (al riguardo vale la pena ricordare che il decreto ministeriale 29 ottobre 1974 ivi citato, è da intendersi sostituito con la circolare n. 50/E del 28 novembre 2005 dell'Agenzia delle Entrate), ed, infine, che il personale dipendente dal soggetto cedente sia mantenuto in servizio ed inquadrato nell'organico del personale del cessionario e, cioè, di SET Distribuzione S.p.A..

Per quanto riguarda, infine, le modalità della cessione del ramo d'azienda o dell'attività, va evidenziato il comma 8 bis dell'articolo 13 della L.P. n. 3/2001 - introdotto dalla recente legge provinciale sull'energia - il quale, pur facendo salvo quanto previsto dall'articolo 6 del d.P.R. n. 235/1977, nei casi di cessazione dell'attività da parte dei distributori, dispone che i beni adibiti all'esercizio del servizio pubblico di distribuzione continuino ad essere destinati a tali fini e siano utilizzati dal nuovo gestore, a fronte della corresponsione di un canone determinato dal provvedimento di subentro. Ai sensi dello stesso comma, restano salve le facoltà del cessato di negoziare con il subentrante alternative forme di cessione o di messa in disponibilità dei beni, con i connessi corrispettivi; di tali eventuali accordi si darà atto nel provvedimento di subentro. Il comma 8 bis fa salvi - da ultimo - gli accordi già stipulati prima della sua entrata in vigore.

APRIE verificherà che le cessioni del servizio di gestione della distribuzione di cui tratta questo paragrafo, delle quali avrà ricevuta preventiva comunicazione da parte dei distributori interessati, avvengano nel rispetto delle previsioni del presente Piano, e, in tal caso, ne prenderà atto, eventualmente aggiornando di conseguenza le concessioni dei distributori coinvolti.

6. SET DISTRIBUZIONE S.P.A. NELLA FASE “A REGIME”

Come anticipato nelle parti iniziali della presente revisione del Piano, la Provincia, ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. 235/1977 e, quindi, allo scopo di assicurare la continuità del servizio attraverso il passaggio unitario e contestuale degli impianti di distribuzione dell'ENEL e del relativo personale, ha costituito (art. 18 della L.P. 3/2000) l'azienda di cui all'art. 10 del d.P.R. 235/1977, SET Distribuzione S.p.A., per provvedere transitoriamente, per conto degli enti locali, al servizio di distribuzione nelle aree servite da ENEL.

Nel presente capitolo vengono stabilite, in termini generali, le modalità attraverso le quali si debba concretizzare il passaggio da una situazione transitoria – l'attuale struttura di SET Distribuzione S.p.A. – alla situazione “a regime”.

Sia la norma di attuazione dello Statuto di autonomia (d.P.R. 235/1977, articolo 2), sia la norma provinciale (L.P. 3/2000, articolo 18) stabiliscono che “le deliberazioni degli enti locali relative a nuove assunzioni del servizio di distribuzione di energia elettrica”, nonché “la eventuale cessione degli impianti dell'ENEL, per la parte di rispettiva competenza, ai comuni o a loro forme associative” devono rispondere alle condizioni stabilite nel Piano provinciale della distribuzione dell'energia elettrica.

Anche lo Statuto di SET Distribuzione si è, ovviamente, uniformato alle previsioni normative sopra ricordate prevedendo che la Società potrà cedere parte degli impianti di distribuzione a condizione che se ne verifichino i presupposti normativi ed amministrativi come indicati all'art. 18, comma 2, lettera c) della L.P. 3/2000 e, cioè, nel rispetto delle condizioni stabilite nel Piano provinciale della distribuzione dell'energia elettrica.

Nel paragrafo relativo all'individuazione dei bacini territoriali di utenza, dopo un accurato esame degli studi svolti su questo argomento negli ultimi anni, il presente Piano ha individuato, quale bacino territoriale di utenza del servizio di distribuzione dell'energia elettrica per la provincia di Trento, l'ambito unico per l'intero territorio provinciale.

Nella consapevolezza che i soggetti elettrici attualmente operativi sul territorio possono continuare ad esercire il servizio di distribuzione nelle aree da essi servite, previa concessione da rilasciare da parte della Provincia nel rispetto di determinati parametri di qualità del servizio nonché in presenza di adeguati requisiti tecnici ed organizzativi il presente Piano, ribadendo quanto già sancito con il precedente Piano del 2003, stabilisce che l'ambito unico per l'intero territorio provinciale rappresenta un obiettivo imprescindibile; la sua realizzazione deve passare attraverso la volontaria cessione e confluenza in SET Distribuzione S.p.A. degli impianti e/o del servizio da parte dei soggetti elettrici distributori che rinuncino od ai quali venga revocata la concessione.

In attesa che ciò si realizzi, il presente Piano stabilisce che SET Distribuzione S.p.A. non venga frazionata ma provveda ad esercire il servizio della distribuzione, anche nella fase a regime, sull'intero ambito territoriale ex-ENEL nel quale ha operato, provvisoriamente, fino ad ora.

Gli studi fin qui esaminati nonché le esperienze fatte "sul campo" tramite la conduzione di SET Distribuzione S.p.A. negli ultimi anni, dimostrano infatti che, indipendentemente dall'assetto azionario di SET, è irrinunciabile che la gestione della società debba rimanere unitaria.

Valutate quindi le condizioni necessarie ad assicurare il miglior servizio possibile agli utenti, si ritiene che il modo corretto per garantire ai Comuni ex-ENEL di esercitare il diritto sancito dal d.P.R. 235/1977 di riappropriarsi del servizio della distribuzione di energia elettrica già svolto da ENEL sui loro territori, debba concretizzarsi tramite un riequilibrio della proprietà di SET Distribuzione S.p.A., cioè tramite una opportuna redistribuzione delle quote azionarie attuali.

Detta modalità è stabilita anche nel protocollo d'intesa, siglato fra Provincia e Rappresentanza Unitaria dei Comuni trentini in data 12 ottobre 2001, dove si dispone che nell'ambito ex-ENEL, indipendentemente dal fatto che il Piano della distribuzione individui detto ambito unitariamente o frazionato in più bacini, nella o nelle società di gestione che verranno individuate dovrà essere assicurata la possibilità di partecipazione a tutti i Comuni o alle relative imprese, in proporzione al numero di utenti esistenti nel territorio di riferimento e che tale indicazione potrebbe essere rispettata anche attraverso un riequilibrio nella partecipazione azionaria di SET Distribuzione S.p.A.; allo stesso tempo si afferma la necessità che tutti i soci si assumano la responsabilità per una piena governabilità ed efficiente conduzione tecnica, amministrativa e finanziaria della società.

Alla data del 31 dicembre 2012 (fase transitoria), l'assetto azionario di SET è così rappresentato:

Dolomiti Energia S.p.A.	77,8%
Provincia Autonoma di Trento	15,7%
AGS S.p.A. Riva del Garda	2,2%
STET S.p.A. Pergine Valsugana	2,1%
AIR S.p.A. Mezzolombardo	1,3%
Comune di Varena	0,2%
CEdiS Storo scarl	0,1%
CEIS Scenico scarl	0,1%
CEP Pozza di Fassa/Poza	0,1%
ASM Tione	0,1%

ACSM S.p.A. Primiero	0,1%
Consorzio Comuni Trentini	0,05%

Tale assetto risente dei mutamenti intervenuti successivamente al subentro di SET ad ENEL Distribuzione (1° luglio 2005), ed in particolare del conferimento in SET delle reti di distribuzione di Varena, Besenello e – soprattutto - di Trentino Servizi S.p.A. (oggi Dolomiti Energia S.p.A.), con contestuale riassetto azionario di SET.

In termini generali, le modalità tramite le quali dovrà essere raggiunto il nuovo assetto azionario rappresentativo della SET Distribuzione S.p.A. a regime sono descritte nel protocollo di intesa tra Provincia Autonoma di Trento, Consiglio delle Autonomie, SET Distribuzione S.p.A. e relativi soci, per la riorganizzazione di SET Distribuzione S.p.A. il cui testo verrà approvato successivamente all'approvazione di questo Piano; esse sono riassunte, per la parte che interessa il presente Piano, come di seguito indicato.

Gli attuali soci metteranno a disposizione le azioni di cui risultavano proprietari alla data del 1° gennaio 2007, che verranno offerte ai Comuni sui cui territori, in tutto o in parte, operava ENEL Distribuzione S.p.A..

Per quanto riguarda l'individuazione delle modalità con le quali suddividere il numero di azioni fra i Comuni "aventi diritto", ci si riferisce a quanto stabilito al punto 4 del dispositivo del protocollo d'intesa sottoscritto dalla Provincia Autonoma di Trento e dal Consorzio dei Comuni Trentini in data 12 ottobre 2001 e, cioè, che il parametro da utilizzare debba essere il numero di utenti allacciati alla rete SET alla data del 31 dicembre 2005 (ossia la data in cui sono stati rilevati gli utenti più prossima alla data dell'effettivo passaggio delle reti da ENEL Distribuzione S.p.A. a SET, avvenuto il 1° luglio 2005) in ciascun territorio comunale.

La Provincia ha già stabilito con propria legge, significativamente tramite l'art. 13 bis, comma 6, della L.P. 3/2001, che le azioni che essa detiene in SET, il 15,7% dell'intero pacchetto, possano essere integralmente o parzialmente trasferite a titolo gratuito agli enti locali sul cui territorio il servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica era esercitato, in tutto o in parte, da ENEL.

Le fasi della riorganizzazione saranno così articolate:

1. **Trasferimento azioni SET dalla PAT ai Comuni ex-Enel:** la PAT trasferirà senza corrispettivo in denaro in applicazione della previsione dell'art. 13 bis comma 6 della L.P. n. 3/2001, le azioni di SET Distribuzione S.p.A. da essa detenute ai Comuni della Provincia di Trento il cui territorio era servito in tutto o in parte da ENEL prima del trasferimento della rete di distribuzione della stessa (Comuni ex Enel). Le azioni saranno attribuite a ciascun Comune

in un ammontare proporzionale, rispetto alla complessiva partecipazione della Provincia Autonoma in SET Distribuzione S.p.A., al numero di utenti serviti da Enel Distribuzione S.p.A. nel territorio di ciascun comune alla data di riferimento del 31 dicembre 2005.

2. **Offerta di cessione azioni SET dai soci ai Comuni ex Enel**: i soci di SET Distribuzione S.p.A., che di essa erano azionisti alla data del 1° gennaio 2007, con l'eccezione del Consorzio dei Comuni, offriranno in vendita ai Comuni ex Enel l'ammontare delle azioni di SET Distribuzione S.p.A. corrispondente a quello da essi detenuto al 1° gennaio 2007. L'offerta sarà diretta ai Comuni ex Enel nelle proporzioni determinate, rispetto all'ammontare complessivo delle azioni da cedere, sulla base del numero di utenti serviti da Enel Distribuzione S.p.A., nei territori di ciascun Comune alla data del 31 dicembre 2005. Il prezzo di acquisto delle azioni SET Distribuzione S.p.A sarà indicato, nell'offerta di cessione, in base al valore del patrimonio netto di SET Distribuzione S.p.A. rilevato in una situazione patrimoniale, anche infrannuale, approvata dal consiglio di amministrazione di SET Distribuzione S.p.A., riferita ad una data non anteriore a mesi 6 dall'offerta.

7. LE CONCESSIONI PER L'ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

7.1 Premesse

L'attività di distribuzione dell'energia elettrica rappresenta un servizio pubblico soggetto a concessione rilasciata dalla Provincia.

Le principali fonti normative che regolano questa materia sono individuate nelle norme di attuazione dello Statuto di autonomia, in particolare il d.P.R. 235/1977, così come modificato dal D. Leg.vo 463/1999, nonché nella normativa provinciale, in particolare la L.P. 3/2001.

Infatti, l'art. 1-ter del d.P.R. 235/1977 dispone il trasferimento alla Provincia Autonoma di Trento (e di Bolzano) delle funzioni statali in materia di concessione del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica realizzate o da realizzare nel territorio provinciale e stabilisce altresì che le imprese alle quali sono trasferiti gli impianti di distribuzione dell'ENEL S.p.A. (cioè SET Distribuzione S.p.A.), nonché le imprese operanti alla data del 25 dicembre 1999, ivi comprese le società cooperative di produzione e di distribuzione, esercitano l'attività di distribuzione dell'energia elettrica fino al 31 dicembre 2030 previa concessione rilasciata dalla Provincia in conformità a quanto previsto dal Piano provinciale di distribuzione dell'energia elettrica.

Con l'art. 13 della L.P. 3/2001 la Provincia ha, innanzitutto, ribadito che spetta alla Provincia stessa rilasciare la concessione per l'esercizio del servizio di distribuzione ai soggetti già individuati nel d.P.R. 235/1977 ed, inoltre, ha stabilito che il Piano della distribuzione dovrà individuare gli standard minimi qualitativi e quantitativi del servizio da erogare nonché i requisiti tecnici ed organizzativi dei gestori del servizio di distribuzione, nel rispetto di quanto previsto nel più volte citato d.P.R. 235/1977 e nel Decreto Leg.vo 79/1999 ("Decreto Bersani").

Nel presente capitolo verranno individuati e descritti gli standard minimi ed i requisiti tecnici ed organizzativi dei gestori del servizio di distribuzione, oltre alle procedure connesse al rilascio ed alla revoca della concessione.

7.2 *Individuazione degli standard del servizio da erogare e dei requisiti tecnici ed organizzativi dei gestori del servizio di distribuzione.*

Nel presente Piano si stabilisce che il soggetto elettrico distributore, ai fini dell'individuazione e del rispetto degli standard minimi qualitativi e quantitativi del servizio da erogare, debba ottemperare a tutti gli adempimenti e gli obblighi stabiliti a suo carico dall'AEEG, dal Gestore della rete di trasmissione nazionale (TERNA) nonché dall'Acquirente Unico (AU), in

materia di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica. Ciò anche al fine di rispettare quanto stabilito dall'art. 2, comma 12, lettera c) della Legge 14 novembre 1995, n. 481 (Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità) che obbliga i soggetti elettrici distributori in campo nazionale a prestare il servizio in condizioni di eguaglianza reciproca rispettando, quindi, tutti le stesse regole. Nel caso il soggetto elettrico distributore sia costituito da una cooperativa di produzione e di distribuzione, gli standard minimi sopra riportati devono essere garantiti ai clienti allacciati agli impianti della cooperativa che non possiedono la qualifica di "socio".

Attualmente, i principali – ma non unici - riferimenti per gli adempimenti ed obblighi sopra citati sono rappresentati dalle seguenti delibere dell'AEEG:

- ARG/elt 198/11 (TIQE - Qualità dei servizi di distribuzione e misura per il periodo di regolazione 2012-2015)
- ARG/elt 199/11 (TIC - Condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione, TIME - Disposizioni per l'erogazione del servizio di misura, TIT - Disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione)
- ARG/elt 99/08 (TICA - Condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione)
- ARG/elt 107/09 (TIS - Regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento - Settlement)
- ARG/elt 74/08 (TISP - Modalità e condizioni tecnico-economiche per lo scambio sul posto)
- n. 11/07 (TIU- Unbundling)
- ARG/elt 115/08 (TIMM - Monitoraggio del mercato all'ingrosso e del mercato per il servizio di dispacciamento)
- ARG/elt 168/11 (Regime di perequazione specifica aziendale per le imprese di distribuzione elettrica con meno di 5.000 punti di prelievo, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 1 giugno 2011 n. 93).

Le misure di adeguamento e di aggiornamento della normativa e della regolazione di settore, adottate successivamente all'approvazione del presente Piano, devono intendersi automaticamente ed integralmente applicabili anche ai soggetti elettrici distributori ai quali viene rilasciata la concessione a distribuire energia elettrica sul territorio della provincia di Trento.

Per quanto riguarda i requisiti tecnici ed organizzativi dei gestori del servizio di distribuzione, il presente Piano li individua nei seguenti:

- a) possesso di capacità economiche, organizzative e tecniche che consentano l'espletamento dell'attività di gestione del servizio, con le garanzie per l'utente stabilite dalle delibere dell'AEEG, nel rispetto delle disposizioni in vigore per la tutela e l'igiene del lavoro e la prevenzione degli infortuni e con l'applicazione delle norme nazionali ed internazionali previste per la tecnica impiantistica, per l'impiego di macchinari e per l'esercizio dell'azienda;
- b) piena conoscenza dei costi e dei ricavi del servizio;
- c) effettiva disponibilità di un servizio per il pronto intervento, attivo in ore notturne e diurne per tutti i giorni dell'anno, in grado di poter/saper intervenire sugli impianti di competenza, in particolare per cause di guasti o di disfunzioni che possano generare situazioni di pericolo o rischio di danni;
- d) effettiva disponibilità degli impianti sui quali opera;
- e) presenza di un piano di manutenzione degli impianti e delle reti utilizzate per erogare il servizio, nonché del loro sviluppo (con particolare riferimento al miglioramento della qualità del servizio, all'adeguamento delle reti ai mutamenti delle condizioni di carico ed all'incremento della produzione distribuita, nonché al miglioramento in termini ambientali e di sicurezza), approvato dai competenti organi amministrativi e gestionali dell'azienda con adeguate indicazioni economico-finanziarie a supporto.

I soggetti elettrici distributori devono provare il possesso dei requisiti sopra elencati tramite la documentazione indicata nel paragrafo seguente, da produrre all'atto della domanda di concessione.

Alla conclusione del presente paragrafo vale la pena evidenziare e distinguere bene i ruoli rivestiti, rispettivamente, dalle cosiddette "Autorità tecniche" (AEEG, TERNA, AU) e dalla "Autorità concedente" (Provincia per il tramite della Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia). Le prime, le cui "regole" debbono essere rispettate da tutti i soggetti distributori di energia elettrica sul territorio nazionale, garantiscono essenzialmente che agli utenti venga assicurata la stessa qualità del servizio a ben determinate condizioni economiche mentre la seconda, pur condividendo le prescrizioni delle prime, è rivolta più agli stessi soggetti distributori, accertando e richiedendo, ad esempio, adeguate capacità organizzative, capacità economico-finanziarie per assicurare adeguata manutenzione e sviluppo della rete, dettando principi per eventuali accorpamento dei soggetti, ecc., il tutto per assicurare sull'intero territorio provinciale adeguatezza e razionalità all'importante servizio pubblico della distribuzione dell'energia elettrica. Al fine di assicurare la massima semplificazione nella gestione delle procedure ed evitare la ridondanza nella richiesta di documentazione alle aziende del settore, la Provincia si impegna ad

acquisire d'ufficio tutte le informazioni già disponibili presso altro soggetto pubblico nonché a ridurre al minimo la produzione documentale necessaria per il rilascio delle concessioni.

7.3 La procedura per il rilascio e la revoca della concessione per l'attività di distribuzione

I soggetti elettrici distributori operanti alla data del 25 dicembre 1999, tenuto conto dei trasferimenti nel frattempo intervenuti (come puntualmente descritti nella parte relativa alla situazione dell'attuale servizio di distribuzione), nonché del subentro di SET Distribuzione S.p.A. nella proprietà e gestione degli impianti di ENEL Distribuzione S.p.A. devono presentare domanda alla Provincia, per il tramite dell'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia (APRIE), per il rilascio della concessione per l'attività di distribuzione dell'energia elettrica.

Il procedimento per il rilascio della predetta concessione sarà definito mediante deliberazione della Giunta provinciale, nel rispetto di quanto disciplinato nel presente Piano, previa intesa con il Consiglio delle Autonomie. Nella predisposizione della deliberazione viene assicurato il coinvolgimento delle aziende operanti nel settore interessate al rilascio della concessione.

Alla positiva conclusione dell'istruttoria tecnica l'APRIE, dispone, con provvedimento del dirigente competente, il rilascio della concessione, a titolo gratuito e con scadenza 31 dicembre 2030, al soggetto elettrico richiedente e limitatamente all'ambito territoriale in cui esso opera: il provvedimento viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino – Alto Adige Südtirol.

Nel caso di negativa conclusione dell'istruttoria tecnica predisposta dall'APRIE, non può essere rilasciata la concessione e si ricade nelle fattispecie già trattate al precedente paragrafo 5.4.

Il provvedimento dirigenziale con il quale viene rilasciata la concessione, approva anche uno schema di convenzione da stipulare fra l'APRIE ed il soggetto elettrico concessionario, che stabilisce condizioni, modalità e limiti attraverso le quali viene regolato l'esercizio dell'attività di distribuzione.

In conformità a quanto stabilito nel punto precedente circa gli standard del servizio da erogare e i requisiti tecnici ed organizzativi che devono essere posseduti dai concessionari del servizio di distribuzione, fatta salva eventuale ulteriore documentazione che potrà essere individuata nel provvedimento dell'Agenzia con cui si approva lo schema di convenzione, la domanda del soggetto elettrico richiedente la concessione dovrà contenere:

- descrizione del soggetto elettrico relativamente a personalità giuridica, (eventuale) statuto e visura camerale;

- bilancio annuale relativo agli ultimi tre esercizi redatto nel rispetto delle disposizioni dell'AEEG relative all'unbundling;
- per le aziende elettriche comunali, il corrispondente documento di bilancio, anch'esso relativo agli ultimi tre esercizi, redatto nel rispetto delle disposizioni dell'AEEG relative all'unbundling ovvero della delibera ARG/elt 168/11 laddove applicabile, da cui emerga il rispetto del requisito della piena conoscenza dei costi e dei ricavi del servizio;
- bilancio energetico riferito agli ultimi tre anni solari;
- accurata descrizione e rappresentazione, anche grafica, della propria rete e dei propri impianti di distribuzione con delimitazione geografica del territorio in cui il soggetto opera;
- funzionigramma aziendale con l'individuazione nominativa e formale del responsabile tecnico del servizio e delle figure obbligatorie atte alla tutela della sicurezza dei lavoratori come previste dal D.Lgs. 81/08 in materia di sicurezza (datore di lavoro, responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, responsabile dei lavoratori per la sicurezza ecc.);
- organizzazione funzionale da cui risultino le modalità con cui sono garantiti i servizi di pronto intervento e di reperibilità con le modalità di accesso dell'utenza ai servizi di segnalazione guasti, di reperibilità e di conduzione della rete, in linea con quanto previsto in materia dall'AEEG;
- titolo giuridico di disponibilità degli impianti sui quali opera;
- atto di approvazione, da parte dei competenti organi amministrativi e gestionali, di un piano almeno triennale, a partire dall'anno in cui si richiede la concessione, di manutenzione e di sviluppo degli impianti e delle reti (in particolare con riferimento al miglioramento della qualità del servizio, all'adeguamento delle reti ai mutamenti delle condizioni di carico ed all'incremento della produzione distribuita, nonché al miglioramento in termini ambientali e di sicurezza), con adeguate indicazioni economico-finanziarie a supporto;
- descrizione dell'organizzazione dei rapporti con l'utenza, con l'indicazione degli strumenti operativi che consentano al cliente di interloquire con il soggetto elettrico in linea con quanto previsto in materia dall'AEEG;
- l'impegno a mettere a disposizione di APRIE, a richiesta e con modalità da concordare, qualsiasi comunicazione inviata all'AEEG negli ultimi tre anni.

Qualora a seguito dell'istruttoria effettuata dall'APRIE sia riscontrato che il soggetto richiedente la concessione non dispone di una contabilità economica in grado di consentire una piena conoscenza dei costi e dei ricavi del servizio, l'Agenzia può rilasciare una concessione a titolo provvisorio per un massimo di cinque anni, che potrà essere trasformata d'ufficio in concessione

definitiva con validità fino al 31.12.2030, qualora il titolare della concessione provvisoria a distribuire sia in grado di produrre una documentazione contabile conforme a quanto richiesto dal Piano della distribuzione e i risultati economici non facciano emergere perdite d'esercizio tali da pregiudicare la continuità e la sicurezza del servizio.

Si stabilisce, altresì, che per i servizi effettuati dai Comuni con gestione diretta in economia, il requisito della piena conoscenza dei costi e dei ricavi del servizio viene soddisfatto in modo ottimale con l'adozione di una contabilità economico-patrimoniale di tipo aziendale come previsto dal codice civile (libro V, titolo V, capo V, sezione IX) in analogia con quanto avviene per le aziende speciali. In via subordinata, il rispetto del requisito può avvenire anche attraverso l'adozione di una diversa forma di contabilità economico-patrimoniale, aggiuntiva rispetto a quella finanziaria pubblica, secondo modalità da convenire con il Consiglio delle Autonomie.

La convenzione stipulata fra APRIE e soggetto elettrico concessionario del servizio di distribuzione dovrà individuare e descrivere, anche attingendo alla documentazione prodotta nella domanda, l'oggetto del servizio in concessione e gli obblighi che il concessionario si assume a garanzia e continuità del servizio reso agli utenti, nel rispetto delle regole dell'AEEG.

All'interno della convenzione dovranno, tra gli altri, essere individuati, descritti e disciplinati gli obiettivi, generali e specifici, di incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia emanati ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1 del Decreto Leg.vo 79/1999 e disciplinati dall'AEEG, gli eventuali contratti fra soggetti elettrici, compresi quelli con SET Distribuzione S.p.A., l'impegno del concessionario del servizio a mettere a disposizione di APRIE, a richiesta e con modalità da concordare, qualsiasi comunicazione inviata all'AEEG negli ultimi tre anni, l'obbligo del concessionario che intendesse cedere il ramo d'azienda o il servizio a SET Distribuzione S.p.A. a garantire la propria piena operatività fino alla definizione e conclusione del trasferimento, gli adempimenti da porre in essere, temporalmente ben individuati, relativi al mantenimento della concessione fino alla scadenza, i casi e le modalità con le quali la Provincia può disporre la sospensione o la revoca della concessione.

Nella convenzione verrà infine previsto e disciplinato l'obbligo, in capo al concessionario, di consentire alla Provincia il trattamento, l'uso e la pubblicazione delle informazioni in proprio possesso. I dati e i documenti acquisiti dalla Provincia dovranno in particolare essere dalla stessa gestiti nel rispetto della normativa relativa al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 30 luglio 2003, n. 196), salvaguardando comunque la segretezza dei processi e delle informazioni di carattere tecnico-industriale nonché l'anonimato del soggetto cui gli stessi sono riferiti.

La Provincia avrà facoltà di effettuare controlli circa il rispetto degli impegni che il concessionario si assume con la sottoscrizione della convenzione.